

TRIBUNALE C.P. DI VENEZIA

ORIGINALE

ATTO DI CITAZIONE

I sottoscritti avvocati Guariente Guarienti, codice fiscale:

GRNGNT39P10L781Y

e Fabio Porta, codice fiscale: PRTFBA73C08F205C, proc. e dom. per

mandato a margine del presente atto di FABRIZIO DALLA VECCHIA,

codice fiscale DLLFRZ48E12L781Y, nato a Verona il 12.5.1948, ivi

residente in via Lanificio 62, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'Avv. Luigi Ravagnan di Venezia, Santa Croce 464 (fax

045/8030877, indirizzo di posta elettronica [avvfabioporta@cnfpec.it](mailto:avvfabioporta@cnfpec.it), al

quale intendono ricevere comunicazioni di cancelleria)

espongono:

- 1) Fabrizio Dalla Vecchia é detenuto nella casa circondariale di Verona dal 14 dicembre 2010; attualmente é in espiazione della condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione inflitti dal giudice monocratico del Tribunale di Verona, su proposta di applicazione della pena concordata fra Accusa e Difesa;
- 2) Da allora, se si escluda un periodo di tempo di circa un mese e venti giorni trascorso nell'infermeria della casa circondariale per ragioni di salute, é ininterrottamente detenuto in una cella di circa dodici metri quadrati che divide con altri tre detenuti;

PROCURA ALLE LITI: Il sottoscritto FABRIZIO DALLA VECCHIA nato a VERONA il 12/05/1948 e residente a VERONA in Via LANIFICIO n. 62, C.F. DLLFRZ48E12L781Y, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega alla rappresentanza e difesa della presente procedura e giudizio, in ogni fase e grado, anche di appello, opposizione, esecuzione ed opposizione all'esecuzione, gli Avv.ti Guariente Guariente e Fabio Porta di Verona

Agli stessi vengono conferiti tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivi compresi quelli di appellare, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, nominare l'arbitro di parte, farsi sostituire da altri Avv.ti e proc.ri cui vengono concesse le stesse facoltà.

Secondo quanto disposto dall'art. 23 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, presa integrale conoscenza della relativa informativa, si autorizzano il suddetto legale, nonché i collaboratori ed i sostituti d'udienza, al trattamento di tutti i dati sensibili acquisiti per lo svolgimento dell'attività professionale e ritenuti utili per l'espletamento del presente incarico.

Si elegge domicilio presso lo studio dei suddetti Avv.ti Guariente Guarienti e Fabio Porta, sito in 37122 Verona - Via dei Montecchi n° 8. ANZI PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. LUIGI RAVAGNAN DI VENEZIA SANTA CROCE 464

x *F. Dalla Vecchia*

E' autentica

*Luigi Ravagnan*

- 3) Il Dalla Vecchia è invalido al 60% in conseguenza di epatite "C", calcoli, interventi chirurgici al menisco del ginocchio sinistro, intervento chirurgico alla prostata; i sanitari della casa circondariale gli hanno prescritto, per stato ansioso ed insonnia, l'assunzione di due pastiglie di Tavor, due di Alcion e 20 gocce di Talofen ogni sera;
- 4) Nella cella si trovano: due letti a castello, quattro armadietti, due tavoli, quattro sgabelli; in uno spazio a parte vi è un lavello con water closed;
- 5) La capienza regolamentare delle sezioni maschili è di 221 detenuti; attualmente la casa circondariale di Verona ne ospita dagli 850 ai 900;
- 6) Il regolamento interno prevede due ore, cosiddette "d'aria", al mattino e due nel pomeriggio;
- 7) Il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione recita: "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà";
- 8) La prima parte del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità";
- 9) L'art. 6 della legge 354 del 26 luglio 1975 recita: "I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente.... i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti... Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in carcere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta;
- 10) Con sentenza 16 luglio 2009 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (ricorso n. 22635/03 - Suleymanovic c. Italia) ha condannato l'Italia a risarcire al ricorrente danni derivanti dall'aver trascorso oltre due mesi e mezzo entro uno spazio disponibile di mq. 2,70, spazio definito "molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta

auspicabile dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. A giudizio della Corte la flagrante mancanza di spazio personale di cui il ricorrente ha sofferto é, di per sé, costitutiva di uno trattamento inumano o degradante". (doc. 2);

- 11) Con sentenza 11 novembre 2008 n. 26972 le Sezioni Unite della Cassazione civile ha stabilito che "il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, é risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale";
- 12) Nel caso che ci occupa sono stati sicuramente violati gli artt. 13 e 27 della Costituzione così come implicitamente riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso perfettamente analogo di cui alla sentenza 16 luglio 2009 nel caso Suleymanovic, ed é stato violato, <sup>1</sup> come espressamente riconosciuto dalla stessa Corte Europea, l'art. 3 della Convenzione Europea.
- 13) Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dal principio generale **alterum non laedere**, per cui é consentito al giudice ordinario - al quale é pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato o meno opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost. la p.a. é tenuta a subire le

conseguenze stabilite dall'art. 2043, atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (C. s.u. 27.7.1998 n. 7339; C. s.u. 18.5.1995 n. 5477, FI 1996, I, 1008).

14) Come sarà provato in corso di causa, il sig. Dalla Vecchia ha subito un grave ed ingiusto danno a cagione delle illegittime condizioni di detenzione cui è stato ed è attualmente sottoposto, con compromissione e lesione dei fondamentali diritti inviolabili della persona umana così come tutelati dalla Costituzione, dalle leggi in materia e dalle vincolanti Convenzioni europee ed internazionali che vietano espressamente che la limitazione della libertà personale, connaturata alla detenzione, sia ingiustificatamente aggravata da ulteriori privazioni e limitazioni al diritto alla salute, alla dignità personale, etc; ai sensi dell'art. 2043 c.c., pertanto, il Ministero della Giustizia, da cui dipende l'amministrazione penitenziaria, è chiamata a risarcire il danno causato all'attore.

15) Il Dalla Vecchia é detenuto da sette mesi. A titolo di risarcimento dei danni si ritiene equo chiedere cinquemiladuecentocinquanta euro ovvero venticinque euro per ciascun giorno di detenzione ad oggi scontato presso la Casa Circondariale di Verona.

Tutto ciò premesso i sottoscritti avvocati, in forza dei poteri conferiti dal sig. Fabrizio Dalla Vecchia

**CITANO**

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL SIG. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA pro tempore**, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco 63 30124 Venezia, e lo invita a comparire ed a costituirsi avanti al Tribunale di Venezia per l'udienza del

“12 gennaio 2012”

ore di rito, per ivi sentire, in sua presenza o legittima contumacia, accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) Accertata e dichiarata l'illegittimità delle condizioni con le quali è stata eseguita la detenzione del sig. Fabrizio Dalla Vecchia presso la Casa Circondariale di Verona a far data dal 14 dicembre 2010, per i motivi tutti descritti in narrativa, accertato e dichiarato il danno ingiusto subito dall'attore quale causa diretta dalle illegittime condizioni di detenzione di cui sopra, condannarsi il Ministero della Giustizia, in persona del sig. Ministro della Giustizia *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attore della somma capitale di € 5.250,00=, oltre interessi legali dalla richiesta alla domanda giudiziale, oltre ulteriori interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
- 2) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi, con sentenza provvisoriamente<sup>4</sup> esecutiva.

E per questo effetto invita il Ministro della Giustizia convenuto a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata, dinnanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia.

In via istruttoria: si chiede ammissione di prove per testi sulle circostanze di cui ai numeri da 1 a 15 di cui in narrativa del presente atto; testi: sig. Direttore della Casa Circondariale di Verona, sig. Commissario Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Verona, sig. Francesco Perri e Alessandro Ciabattini domiciliati presso la Casa Circondariale di Verona, con

riserva di altri.

Riservato ogni altro mezzo istruttorio.

**Ai sensi dell'art. 9 l. 488/99 si dichiara che il valore del presente giudizio è, allo stato, pari ad €. 5.250,00.**

Verona, 29 luglio 2011

Avv.  Guariente Guarienti

Avv.  Fabio Porta



**RELAZIONE DI NOTIFICA:**

Io sottoscritto **Avv. Fabio Porta**, in virtù dell'autorizzazione n° 4910/10 Prot. del Consiglio dell'Ordine di Verona in data 31.05.2010 rilasciata il 01.06.2010, previa iscrizione al n° 7 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Sig. Fabrizio Dalla Vecchia, il suesteso atto a: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PRO TEMPORE, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco 63 30124 Venezia ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n° 76398808447-5 spedita dall'Ufficio Postale di Verona 10, in data ... 30/07/2011 .....

Avv.  Fabio Porta